Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **ROMA - Martedì, 15 marzo 1927 - ANNO V** — **Numero 61**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogolà.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G Dolcetti* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi.* — Spezia: *A Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Municipio di Trieste: Elenco dei titoli del prestito della città di Trieste sorteggiati nella 9ª estrazione del 1° marzo 1927.

Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde:

Elenco delle obbligazioni emesse negli anni 1879-1882 sorteggiate il 22 febbraio 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Elenco delle obbligazioni di serie A sorteggiate il 23 febbraio 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Istituto di credito fondiario delle Venezie: Elenco delle cartelle fondiarie estratte il 1° febbraio 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 577.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1927, n. 284.

Modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare modificazioni ed aggiunte al provvedimento legislativo di trasformazione dell'« Unione Militare »;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e della aeronautica, e per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, sono introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Agli articoli 3, 7 e 14 dopo la parola « regolamento » è aggiunta la parola « generale ».

All'articolo 7 il primo comma è sostituito dal seguente: « Ciascun inscritto deve concorrere con almeno una quota di L. 100, in aumento del patrimonio dell'ente ».

Dopo il predetto articolo 7 viene aggiunto il seguente « articolo 7 *bis* »:

« Le somme versate dagli inscritti all'ente quali quote in aumento del patrimonio non possono essere sottoposte a sequestro o pignoramento, nè essere cedute, se non nei modi che verranno stabiliti nel regolamento generale.

« Le ritenute mensili da operarsi sugli assegni degli ufficiali a pagamento delle quote conferite in aumento del patrimonio dell'ente o a sconto debito per prestiti saranno effettuate dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli ufficiali inscritti all'ente ».

All'art. 8, nel primo comma, le parole « al 6 % » sono sostituite con le parole « a lire sei »; nell'ultima parte, la parola « capitale » è sostituita con quella di « patrimonio ».

All'art. 10, capoverso, le parole « il rimborso del capitale versato » sono sostituite con le parole « il rimborso delle somme conferite dagli inscritti ».

All'art. 13, primo comma, le parole « i consiglieri indicati nelle lettere *e*) e *g*) fra gli ufficiali in congedo » sono sostituite con le parole « i consiglieri indicati nelle lettere *e*) e *g*) fra gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio o fra gli ufficiali in congedo ».

All'art. 16, primo comma, le parole « partecipazione al capitale » sono sostituite con quelle di « concorso in aumento del patrimonio ».

All'art. 20 è aggiunto il seguente capoverso: « Detto bilancio sarà approvato con provvedimento del Ministro per la guerra, di concerto con quello per l'economia nazionale, avverso il quale non è ammessa alcuna impugnativa nè in sede giurisdizionale, nè in sede amministrativa ».

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, previo parere del Consiglio di Stato, il testo unico delle disposizioni riguardanti la costituzione dell' « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, con facoltà di emanare norme d'integrazione, di complemento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore col 1° febbraio 1927 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1927 - *Anno V*

Atti del Governo, registro 258, *foglio* 71. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 578.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1927, n. 285.

Varianti al R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345;

Ritenuta l'urgente necessità di modificare e completare le disposizioni del predetto Regio decreto-legge;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel 1° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, dopo le parole « *ai militari che prestano servizio di*

volo nella Regia aeronautica » sono inserite le seguenti: « *anche come allievi presso le scuole di pilotaggio* ».

Art. 2.

Il diritto dell'indennizzo privilegiato aeronautico, previsto dal predetto Regio decreto-legge, cessa, per tutto il personale aeronavigante, dal giorno in cui venga dichiarato lo stato di guerra fino a quello dal quale ne sia dichiarata la cessazione.

Art. 3.

Alla liquidazione dell'indennizzo di cui al precedente articolo provvede la Corte dei conti con le norme in vigore per la liquidazione della indennità per una volta tanto spettante in luogo della pensione.

Il Ministero dell'aeronautica provvede alla corresponsione di un acconto sull'indennizzo, pari alla misura stabilita dalla tabella allegata al predetto R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, in base ai documenti attestanti che siansi verificate le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto medesimo, redatti nel modo e con la procedura stabilita per la liquidazione delle pensioni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 72. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 579.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 286.

Disposizioni per la provvisoria sistemazione del servizio del Foglio annunzi legali nelle Provincie istituite con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1876, n. 3195;
Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le inserzioni nel Foglio annunzi legali, pei Comuni compresi nelle circoscrizioni delle nuove Provincie istituite col R. decreto legge 2 gennaio 1927, n. 1, continueranno ad effettuarsi, fino al 30 giugno 1928, nel Foglio degli annunzi legali delle Provincie cui i Comuni stessi appartenevano prima dell'emanazione del decreto-legge succitato.

Art. 2.

Fino al termine indicato nel precedente articolo, il Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma provvederà anche all'inserzione degli annunzi pei Comuni appartenenti alla soppressa provincia di Caserta e compresi nella nuova provincia di Frosinone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 73. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 580.

REGIO DECRETO 13 febbraio 1927, n. 288.

Determinazione dei titoli accademici necessari per i concorsi ai posti di geofisico presso il servizio aerologico del traffico aereo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;
Visti i Regi decreti 4 maggio 1925, n. 627, e 11 settembre 1925, n. 1717, convertiti in legge (18 marzo 1926, n. 562);
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito in legge (3 giugno 1926, n. 960);
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1717, è sostituito dal seguente:

« I posti di geofisico sono conferiti, in seguito a concorso, per esami e per titoli, ai candidati che siano provvisti di laurea in fisica, o mista in fisica e matematica, o in matematica, o in ingegneria, oppure di laurea della Sezione di magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 75. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1927.

Approvazione delle norme e tariffe per le mercedi ai lavoratori del porto di Bari per le operazioni di carico, scarico e movimento delle merci.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che stabilisce le norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che autorizza l'istituzione di Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto l'art. 63 del proprio decreto 14 febbraio 1926 relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Bari;
Sulla proposta dell'Ufficio del lavoro portuale suddetto;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutorie le norme e le tariffe, allegate al presente decreto, che stabiliscono le mercedi dovute ai lavoratori del porto di Bari per le operazioni di carico, scarico, movimento e trasporto delle merci.

Qualsiasi variazione alle predette norme e tariffe dovrà essere approvata con successivo decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

Regolamento per il lavoro nel porto di Bari.

Art. 1.

I lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro del porto di Bari sono ripartiti nelle seguenti categorie:

a) stivatori e distivatori (per qualsiasi merce);
b) lavoranti a terra (per qualsiasi merce);
c) lavoranti alla cernita del legname e del carbone vegetale;
d) trasportatori (per qualsiasi merce).

Essi sono aderenti al Sindacato nazionale lavoratori dei porti d'Italia e attualmente fanno parte delle seguenti cooperative di lavoro:

Stivatori e distivatori.
Lavoranti del porto.
Trasportatori.
Sceveratori e cernitori di legname e carbone vegetale.
Lavoratori del mare.
Imbarchi e sbarchi.
Trasportatori carovana facchini doganali.

Art. 2.

Oltre le disposizioni del decreto Ministeriale 14 febbraio 1926, nel porto di Bari si applicano le norme di lavoro e le tariffe stabilite negli articoli seguenti.

Art. 3.

Tranne le eccezioni espressamente previste, per il movimento delle merci nel porto di Bari, le annesse tariffe comprendono le spese e i compensi inerenti a tutte indistintamente le operazioni e prestazioni relative allo stivaggio e distivaggio delle merci (tiraggio compreso), allo sbarco della merce presa dal paranco e messa a vagone o carro, se questi siano pronti e disponibili o altrimenti deposta a terra, alla ricarica dalla banchina a vagone o al sotto paranco, alla cernita ed al trasporto del legname e del carbone vegetale e al trasporto dal porto del legname e delle merci povere.

Sono, invece, escluse dalle tariffe le maggiori spese ed operazioni derivanti da speciali e diretti ordini o da colpe del ricevitore, oppure da avarie della merce, nel quale ultimo caso le maggiori spese pagate ai lavoratori e debitamente controllate coi fogli paga vistati dall'Ufficio del lavoro portuale, saranno a carico di chi spetta.

Art. 4.

Verso i compensi stabiliti dalle tariffe, l'apertura dei boccaporti sarà eseguita, se richiesta, dagli stivatori con o senza il concorso del personale di bordo.

Art. 5.

Le norme di cui al presente regolamento nulla innovano o derogano alle disposizioni della legge comune o alle clausole contrattuali regolanti la responsabilità del vettore verso il ricevitore. In ogni caso però i lavoratori sono direttamente responsabili, oltre che verso la nave, anche verso il ricevitore della regolarità di tutte le operazioni ad essi devolute sino al momento in cui siano esaurite.

In particolare tale responsabilità si riferisce alle avarie e agli altri danni e alle manomissioni che, per colpa o negligenza dei lavoratori, le merci possano subire durante le rispettive operazioni.

Art. 6.

L'annessa tariffa è comprensiva di tutte le spese di amministrazione dei lavoratori costituiti in cooperative, di quelle per la fornitura e manutenzione degli attrezzi ai quali i lavoratori debbono provvedere per consuetudine (tele giapponesi per discarica carbone; corbe per tiraggio di pozzolana, pietra marna, carbone, ecc.; pale; stroppoli per sacchi di cereali; ponti; copertoni per le merci per le prime 24 ore; carrelli a mano) e dei mezzi meccanici di lavoro di proprietà dei lavoratori; delle spese di assicurazione per gli infortuni sul lavoro; di quelle per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, nonchè delle scomodità e difficoltà di lavoro, ad eccezione di quelle indicate nella tariffa, e delle altre non facilmente prevedibili, per le quali, caso per caso, se ne farà la contrattazione, salvo l'intervento risolutivo del direttore dell'Ufficio del lavoro in caso di disaccordo fra le parti.

Art. 7.

Le operazioni che non hanno la corrispondente voce nella tariffa saranno di volta in volta stabilite dal direttore dell'Ufficio del lavoro, il quale ne fisserà la relativa tariffa.

Art. 8.

Orario di lavoro.

L'orario di lavoro, salvo nuove disposizioni di legge, è il seguente:

nei giorni feriali:

normale dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, straordinario nelle altre ore del giorno con interruzione dalla mezzanotte all'una: dal 1° aprile al 30 settembre;

normale dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, straordinario nelle altre ore del giorno con interruzione dalla mezzanotte all'una: dal 1° ottobre al 31 marzo;

nei giorni festivi:

(straordinario) dalle 8 alle 12 per i piroscafi di linea non sovvenzionati dallo Stato;

(straordinario) in tutte le ore (con interruzione dalle 24 all'una) per i piroscafi di linea sovvenzionati dallo Stato.

Art. 9.

Norme comuni per i piroscafi da carico e di linea.

Le richieste di lavoratori dovranno essere fatte da unica persona per ogni nave ed impegnano il richiedente o la ditta che egli rappresenta al pagamento dei compensi spettanti

ai lavoratori stessi, salvo ogni rivalsa verso chi di diritto.

La richiesta dovrà indicare l'operazione da eseguire, la qualità e la quantità del carico e il numero delle squadre che si richiedono.

Quando per ragioni tecniche non sia possibile determinare agevolmente, a priori, quale voce della tariffa debba applicarsi, il datore di lavoro dovrà depositare presso l'Ufficio del lavoro portuale la somma che verrà da questo stabilita, e che deve essere sufficiente a coprire il prevedibile importo di mano d'opera e le eventuali spese, comprese quelle per cambio di ormeggio della nave.

Art. 10.

Tutte le note di lavoro dovranno essere compilate al termine del lavoro, comunque non oltre 24 ore dall'ultimazione del medesimo; il datore dovrà all'uopo fornire nel giorno stesso o al più tardi nelle ore antimeridiane del giorno successivo i necessari elementi ed effettuare il pagamento definitivo delle note entro 48 ore dalla presentazione.

Le note, a richiesta del datore, potranno essere preventivamente vistate dall'Ufficio del lavoro.

Qualora sorgessero contestazioni fra i lavoratori ed i datori di lavoro, circa i pesi indicati nelle polizze di carico, le fatture da compilarsi saranno fatte in base al peso che si riscontrerà sui bilici della Regia dogana o del pubblico peso.

Le spese relative occorrenti, saranno a carico di quella delle parti che risulterà di aver torto.

Le eventuali osservazioni e contestazioni non danno diritto a sospendere il pagamento, ma solamente ad eseguirlo con riserva.

In caso di inosservanza delle suddette disposizioni, l'Ufficio del lavoro portuale potrà sospendere la concessione della mano d'opera e dei mezzi di scarico all'inadempiente, fino a che non abbia soddisfatto le sue obbligazioni.

Art. 11.

Alle squadre chiamate al lavoro non è dovuto alcun compenso per il tempo necessario all'attrezzamento del lavoro, come pure per il tempo che dovessero rimanere inattive per cause imputabili ad esse od a forza maggiore. Qualora invece, il ritardo o la sospensione del lavoro fossero dovuti a difetto dei datori di lavoro o dei rappresentanti dei medesimi, le squadre rimaste inoperose dovranno essere pagate in ragione delle ore dell'inattività, sulla base della tariffa per il lavoro a giornata.

Art. 12.

In caso di pioggia o di forte vento, il lavoro sarà sospeso, a giudizio del direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, senza che per tale fatto spetti ai lavoratori alcun compenso. Potrà essere continuato, a richiesta dei datori, ma in tale caso il lavoro sarà compensato con la tariffa dell'orario straordinario diurno.

Art. 13.

Gli agenti o i ricevitori potranno chiedere ai lavoratori l'applicazione di copertoni sotto i ponti di discarica allo scopo di ridurre od eliminare gli sfridi di merci, ma in tal caso dovranno corrispondere il noleggio dei copertoni necessari, alle condizioni stabilite nella tariffa.

Art. 14.

E' fatto espresso obbligo ai lavoratori di dividere le merci sbarcate per qualità e per marche, tenendo presente la disponibilità dello spazio esistente sulla banchina.

I lavoratori addetti allo stivaggio e al distivaggio delle merci in sacchi, debbono astenersi dall'uso dei ganci.

Art. 15.

I verricellisti dovranno essere persone provette e capaci della mansione loro affidata.

Art. 16.

I lavoratori addetti alla cernita del legname e del carbone vegetale, avranno sempre l'obbligo di fare la cernita sommaria della merce sulle banchine per i vari destinatari.

Se però i ricevitori vorranno la cernita per qualità, pagheranno il supplemento stabilito dalla tariffa.

Art. 17.

I trasportatori dovranno essere sempre forniti di mezzi sufficienti e idonei per il trasporto delle merci, qualunque ne siano la qualità e la quantità.

L'incremento di tali mezzi, nell'eventualità di notevole sviluppo dei traffici portuari, sarà determinato dal direttore dell'Ufficio del lavoro portuale.

I mezzi attuali di trasporto a trazione animale dovranno gradatamente essere sostituiti con quelli a trazione meccanica, secondo le determinazioni del direttore dell'Ufficio del lavoro.

Art. 18.

I lavoratori non rispondono dei danni arrecati alle merci per insufficienza d'imballaggio, per avaria dei verricelli e per rottura, non addebitabile ad essi, dei mezzi di bordo adibiti alla discarica.

Art. 19.

Tutti i reclami e le divergenze che insorgono in dipendenza dell'applicazione ed interpretazione tanto dal presente regolamento che delle relative tariffe saranno risolte dal direttore dell'Ufficio del lavoro portuale.

Disposizioni speciali relative ai piroscafi da carico.

Art. 20.

La discarica dei piroscafi da carico che giungono alla banchina dopo le ore 9 si inizia alla ripresa del lavoro nel pomeriggio.

Per quelli invece che giungono nelle ore pomeridiane, la discarica s'inizia il giorno seguente.

La richiesta di mano d'opera nel primo caso deve essere fatta prima dell'inizio pomeridiano, e nel secondo prima dell'inizio del lavoro antimeridiano, con sufficiente preavviso.

Il numero delle squadre da impiegare deve essere tale da assicurare la scaricazione giornaliera media (quando siano sufficienti i mezzi di bordo, la ripartizione del carico fra le varie stive non si allontani sensibilmente dalla normalità e non esistano altre speciali difficoltà da riconoscersi dall'Ufficio del lavoro) dai seguenti quantitativi per i piroscafi con quattro boccaporti:

Carbone fossile ordinario	Tonn.	500
» » mattonelle e ovoidi	»	400
» » coke	»	300
Cereali pesanti	»	500
» leggeri	»	300
Pietra marna	»	350

Art. 21.

A richiesta dei datori, il lavoro dovrà essere anticipato di un'ora e protratto di due ore (o di tre nel caso di navi in partenza) oltre l'orario normale feriale, col pagamento dello straordinario previsto dalle tariffe.

Art. 22.

Qualora l'inizio del lavoro antimeridiano o pomeridiano sia impedito, a giudizio del direttore del lavoro, da pioggia o da forte vento, il personale delle Cooperative dovrà attendere fino a 90 minuti dopo l'ora d'inizio normale del lavoro senza che per tale attesa abbia diritto ad alcun compenso.

Art. 23.

Normalmente per i piroscafi da carico non si eseguono operazioni di carico e discarica nei giorni festivi. Le operazioni però potranno essere eseguite per autorizzazione, concessa caso per caso, dal direttore dell'Ufficio del lavoro.

Disposizioni speciali relative al lavoro per i piroscafi di linea.

Art. 24.

I piroscafi che oltre al carico generale abbiano una o più stive complete di merce comune (grano, granone, carbone, ecc.) o che siano state originariamente complete, agli effetti delle tariffe per sotto paranco, limitatamente a tali stive, non sono considerati di linea, ma da carico.

Art. 25.

Le operazioni di carico e di discarica dei piroscafi di linea sovvenzionati dallo Stato sono obbligatorie anche di notte e in tutte le ore dei giorni festivi, secondo l'orario previsto dall'art. 8.

Le operazioni dei piroscafi di linea non sovvenzionati dallo Stato si compiono nei giorni feriali durante l'orario normale, salva l'eccezione prevista dall'art. 21, e nei giorni festivi dalle ore 8 alle ore 12.

Nessun aumento sulle mercedi normali di lavoro è dovuto ai lavoratori per il lavoro compiuto per i piroscafi di linea oltre l'orario normale (salva l'eccezione prevista dall'articolo 33) e nei giorni festivi, in quanto il relativo compenso è stato forfetizzato e compreso nelle tariffe stabilite per il lavoro in orario normale.

Art. 26.

La discarica dei piroscafi di linea sarà iniziata appena questi saranno attraccati alla banchina, se la richiesta della mano d'opera con la indicazione precisa del numero degli operai sarà stata fatta come appresso: e cioè non oltre le ore 9 per i piroscafi attesi nelle ore antimeridiane e non più tardi delle ore 11 per i piroscafi attesi nelle ore pomeridiane.

Per il lavoro da eseguirsi nei giorni festivi, la richiesta della mano d'opera dovrà essere fatta almeno due ore prima della fine dell'orario normale della giornata precedente.

Le squadre tenute a disposizione del richiedente avranno diritto ad una indennità oraria di attesa di L. 5 e per ciascun operaio, dall'ora indicata nella richiesta e fino all'atto dell'inizio delle operazioni (che ha principio con l'inizio dell'attrezzamento del piroscafo) o fino alla disdetta, anche nel caso che le condizioni del tempo impediscano l'inizio del lavoro.

Art. 27.

La richiesta delle squadre dovrà essere in ragione di una squadra per ogni 90 tonnellate e per ogni frazione di 90 tonnellate da caricare o da scaricare per ogni piroscafo.

Quando sia richiesto un numero di squadre superiore alla suddetta proporzione e per ciascuna di esse, salvo il caso di forza maggiore o di cattivo tempo, non risulti nella giornata un quantitativo di lavoro di 90 tonnellate, per ogni tonnellata mancante sarà egualmente corrisposto alla mano d'opera il compenso stabilito dalle tariffe come se il lavoro fosse stato effettivamente eseguito.

Norme speciali per gli agenti e per gli spedizionieri marittimi.

Art. 28.

Agli effetti dell'art. 39 del decreto Ministeriale 14 febbraio 1926, sono da considerarsi intermediari nel porto di Bari:

a) gli agenti marittimi per le operazioni di stivaggio e distivaggio di tutti i piroscafi, ad eccezione di quelli per i quali le spese di distivaggio siano a carico del ricevitore della merce; e per le operazioni d'imbarco e sbarco (sotto paranco) dei piroscafi di linea;

b) gli spedizionieri marittimi per le operazioni di stivaggio, distivaggio, imbarco e sbarco dei velieri e motovelieri e per le operazioni di sbarco di grano ed altri cereali dai piroscafi da carico; e per le operazioni di sbarco di altre merci dai piroscafi da carico, le quali ultime fossero ordinate dagli spedizionieri.

Art. 29.

Gli agenti marittimi, quali intermediari fra l'armamento e i lavoratori per le operazioni di stivaggio e distivaggio dei piroscafi di linea e per quelle dei piroscafi da carico che non siano a carico del ricevitore della merce e quali intermediari fra i ricevitori e speditori di merci e i lavoratori per le operazioni di imbarco e sbarco (sotto paranco) dei piroscafi di linea, sono tenuti a pagare ai lavoratori le relative note di lavoro nel termine stabilito dall'art. 10 precedente.

Sono a carico degli agenti marittimi, in quanto ai piroscafi di linea, le spese per scrivani e per ponti per le operazioni di sotto paranco, quelle per copertoni delle merci sulle banchine e per guardianaggio dopo le prime 24 ore; le spese per indennizzi degli eventuali danni alle merci e degli ammanchi per manomissione o furto delle medesime durante il tempo in cui rimangono in consegna all'agente, salvo rivalsa verso i responsabili.

Gli spedizionieri marittimi, per le operazioni che sono da essi ordinate, quali intermediari fra i lavoratori e l'armamento o gli speditori e ricevitori di merci, sono tenuti a pagare ai lavoratori, nei termini previsti dall'art. 10 precedente, le note di lavoro relative alle operazioni di stivaggio, distivaggio, imbarco e sbarco dei velieri e motovelieri e quelle relative alle operazioni dei piroscafi da carico ordinate dagli spedizionieri medesimi.

Le spese relative alle operazioni previste nel precedente capoverso per ponti, copertoni, guardianaggio e scrivani non sono a carico degli spedizionieri marittimi, ma degli speditori o ricevitori di merci. Gli spedizionieri sono però tenuti a corrispondere ai lavoratori le spese medesime nel termine previsto dall'art. 10.

Art. 30.

In corrispettivo degli obblighi stabiliti dall'articolo precedente, per le operazioni di sotto paranco dei piroscafi di

linea e per le relative spese amministrative, per la direzione, per la responsabilità e per gli utili, competono agli agenti marittimi i compensi espressamente stabiliti per essi nella seguente tariffa *A*) relativa allo sbarco e all'imbarco (sotto paranco) delle merci dei piroscafi di linea.

Art. 31.

La responsabilità dell'agente per le merci in partenza comincia a decorrere dal momento in cui le merci sono a lui consegnate in banchina fino al momento dell'imbarco. Per le merci in arrivo, i ricevitori sono obbligati di ritirarle non più tardi del giorno lavorativo successivo a quello in cui il piroscafo avrà ultimato le operazioni di discarica.

Art. 32.

Le merci in partenza saranno consegnate all'agente non meno di 5 ore prima di quella della partenza del piroscafo (ed in ogni caso entro l'orario normale) che sarà stabilita e preavvisata dall'agente come appresso.

L'agente dovrà dare ai caricatori di merci un preavviso dell'ora di partenza del piroscafo di almeno 12 ore, nei limiti dalle otto del mattino alle diciannove di sera. L'agente è tenuto a prendere in consegna le merci in partenza con un anticipo massimo di 24 ore rispetto alla data di partenza del piroscafo.

Per i piroscafi ad itinerario fisso nessun avviso l'agente è obbligato a dare, ma rimane fermo per il caricatore il diritto di consegnare le merci entro 24 ore prima dell'orario normale di partenza (tuttavia sempre nei limiti dell'orario normale di lavoro) a meno che l'agente non abbia preavvisato gli eventuali ritardi ai caricatori che abbiano preannunziato l'imbarco di merci.

Art. 33.

L'agente avrà la facoltà di rifiutare la consegna delle merci in partenza presentate oltre i limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 32 oppure di accettarle mediante l'aumento, a carico dello speditore, del 10 per cento del compenso a favore dell'agente medesimo stabilito dalla seguente tariffa *A*) per le operazioni di imbarco e sbarco (sotto paranco) delle merci dei piroscafi di linea.

In tale caso anche per il lavoro di sottoparanco e di stivaggio compiuto oltre l'orario normale i caricatori dovranno corrispondere ai lavoratori una indennità pari al 25 per cento delle tariffe normali di lavoro.

Per le merci dei piroscafi di linea non ritirate nel periodo di tempo di cui all'art. 31 sarà corrisposto il compenso di giacenza stabilito nella stessa tariffa.

Roma, addì 5 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: Ciano.

Tariffe per le operazioni di sbarco e imbarco (sotto-paranco) e per operazioni varie di facchinaggio a terra nel porto di Bari

Tariffa *A*

per le operazioni d'imbarco e sbarco (sotto-paranco) dei piroscafi di linea e per le operazioni varie di facchinaggio complementari.

N. d'ordine	Denominazione e categoria della merce	Compenso ai lavoratori, al netto, ad eccezione delle spese previste all'art. 6 del Regolamento	Compenso all'agente marittimo per l'art. 30 del Regolamento	Compenso globale a carico del ricevitore o speditore delle merci
	Categoria I.			
1	Merci in genere non espressamente indicate appresso, a tonn.	7.90	2.60	10.50
2	Acido tartarico, a tonn.	9.40	2.60	12 —
3	Carne congelata (il compenso all'agente è dovuto se lo sbarco è fatto da lui per condizione di polizza), a tonn.	9.30	0.70	10 —
4	Sughero, a tonn.	16.40	2.60	19 —
5	Olio al solfuro in serbatoi, a tonn.	2.50	0.50	3 —
6	Cemento per esportazione, a tonn.	7.25	0.25	7.50
7	Grano, granone e legumi a piccole partite, in sacchi o alla rinfusa (esclusi i casi di cui all'art. 24 del regolamento), a tonn.	6 —	1 —	7 —
8	Avena ed altri cereali leggeri (come sopra), a tonn.	9.50	1 —	10.50
9	Olio d'oliva industriale al solfuro e ciliege (in barili), a tonn.	7 —	1 —	8 —
10	Blocchi di pietra da costruzione:			
	a) fino a Kg. 1000 di peso unit., a tonn.	11 —	2 —	13 —
	b) fino a Kg. 2000 di peso unit., a tonn.	14 —	2 —	16 —
	c) fino a Kg. 3000 di peso unit., a tonn.	19 —	2 —	21 —

N. d'ordine	DENOMINAZIONE E CATEGORIA DELLA MERCE	Compenso ai lavoratori, al netto, ad eccezione delle spese previste all'art. 6 del Regolamento	Compenso all'agente marittimo per l'art. 30 del Regolamento	Compenso globale a carico del ricevitore o speditore delle merci
11	Mattoni refrattari (tranne l'eccezione art. 24 del regolamento come ai nn. 7 e 8), a tonn.	8 —	1.50	9.50
12	Vuoti (casse, barili, damigiane e simili), a pezzo	1 —	0.20	1.20
13	Cassette vuote con o senza bottiglie, a pezzo	0.60	0.10	0.70
14	Botti e fusti vuoti, accessori per cessi, effetti d'uso, masserizie), a pezzo	1.20	0.20	1.40
15	Remi (fasci), a fascio	1.20	0.20	1.40
16	Ghisa, ferro e rottami metallici, a tonn.	7.50	0.50	8 —
	CATEGORIA II.			
17	Macchine o parti di macchine, pietre da molino, pezzi e colli simili:			
	a) fino a Kg. 1000 di peso unit., a tonn.	13 —	3 —	16 —
	b) fino a Kg. 2000 di peso unit., a tonn.	19 —	3 —	22 —
	c) fino a Kg. 3000 di peso unit., a tonn.	24 —	3 —	27 —
	d) fino a Kg. 4000 di peso unit., a tonn.	32 —	3 —	35 —
18	Macchine per cucire, da scrivere, per calze e simili, a pezzo	2 —	0.30	2.30
19	Pompe irroratrici e simili, a pezzo	0.85	0.15	1 —
20	Trattrici, automobili, autocarri, barche a motore, vetture di lusso, a pezzo	100 —	20 —	120 —
21	Vetture comuni, imbarcazioni, a pezzo	20 —	5 —	25 —
22	Pianoforti, a pezzo	30 —	5 —	35 —
23	Bascule, a pezzo	7.50	1.50	9 —
24	Biciclette, motociclette e simili, a pezzo	5.50	1.50	7 —

N. d'ordine	DENOMINAZIONE E CATEGORIA DELLA MERCE	Compenso ai lavoratori, al netto, ad eccezione delle spese previste all'art. 6 del Regolamento	Compenso all'agente marittimo per l'art. 30 del Regolamento	Compenso globale a carico del ricevitore o speditore delle merci
	CATEGORIA III.			
25	Abete e legname leggero, a tonn.	9 —	2 —	11 —
26	Legname pesante, a tonn.	6.50	2.50	9 —
27	Traversine ferroviarie, a tonn.	7 —	2 —	9 —
28	Cerchi per botti, a tonn.	13.30	1.70	15 —
29	Pali telegrafici, a pezzo	3 —	1 —	4 —
30	Antenne, a pezzo	12.50	2.50	15 —
31	Bastoni per scope e simili, a fascio	0.40	0.10	0.50
32	Piante, a pezzo	1.50	1 —	2.50
	CATEGORIA IV.			
33	Equini e bovini, ognuno	8 —	2 —	10 —
34	Suini e ovini, ognuno	1.50	1 —	2.50
35	Pollame in gabbie, a gabbia	11 —	2 —	13 —
	CATEGORIA V.			
36	Copertoni sotto i ponti di discarica; copertoni per le merci dopo le prime 24 ore e per ogni 24 ore successive, ognuno	8 —	—	8 —
37	Diritto di giacenza per le merci consegnate o ritirate fuori dei limiti previsti dagli articoli 31 e 32 del regolamento:			
38	*a*) per le merci che richiedono copertoni, per ogni 24 ore, a tonn.	—	2 —	2 —
	b) per le merci che non richiedono copertoni, per ogni 24 ore, a tonn.	—	1 —	1 —

N. d'ordine	DENOMINAZIONE E CATEGORIA DELLA MERCE	Compenso ai lavoratori, al netto, ad eccezione delle spese previste all'art. 6 del Regolamento	Compenso all'agente marittimo per l'art. 30 del Regolamento	Compenso globale a carico del ricevitore o speditore delle merci
	CATEGORIA VI.			
	Caricazione e scaricazione di vagoni e carri.			
39	Scarico da vagone o carro a banchina o viceversa (merci in genere), a tonn.	3 —	—	3 —
40	Come sopra di merci voluminose leggere da Kg. 400 a 1000 di peso unitario, a tonn.	5 —	—	5 —
41	Come sopra di macchinario, a tonn.	8 —	—	8 —
	Inoperosità ed attesa.			
42	Durante il movimento delle merci nelle stive, a tonn.	5.20	—	5.20
43	Attesa nel caso previsto dall'art. 26 del regolamento, all'ora	5 —	—	5 —
	Spostamento di merci sulla banchina.			
44	Oltre la poppa o la prora del piroscafo e non oltre 50 metri, a tonn.	2.30	—	2.30
45	Come sopra, oltre 50 metri, da stabilirsi d'accordo o dal direttore dell'Ufficio del lavoro.			
	Trasbordi da piroscafo a piroscafo non affiancati.			
46	Riduzione del 10 per cento sui prezzi stabiliti, per due movimenti.			
	Lavoro di abbrandaggio.			
47	Da piroscafo a piroscafo o a veliero sono da pagarsi solamente una operazione e mezza.			

N. d'ordine	DENOMINAZIONE E CATEGORIA DELLA MERCE	Compenso ai lavoratori, al netto, ad eccezione delle spese previste all'art. 6 del Regolamento	Compenso all'agente marittimo per l'art. 30 del Regolamento	Compenso globale a carico del ricevitore o speditore delle merci
	CATEGORIA VII.			
	Lavoro straordinario nei giorni festivi e oltre l'orario normale nei giorni feriali.			
	Forfetizzato e compreso nelle precedenti voci della presente tariffa.			
	CATEGORIA VIII.			
	Lavoro compiuto in acqua o con gravi scomodità.			
	(Vedi tariffa *G*).			

Annotazioni. — I compensi stabiliti dalla tariffa *A* sono a carico dei ricevitori e speditori di merci che ne debbono il rimborso agli agenti marittimi.

Gli agenti marittimi, salvo rimborso dai ricevitori e speditori, hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori i compensi ai medesimi dovuti nel termine stabilito dall'art. 10 del regolamento.

N.B. — Il compenso stabilito nella presente tariffa per gli agenti marittimi sarà aumentato del 10 per cento per le merci che l'agente avrà acconsentito a prendere in consegna oltre i limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 32 del regolamento. In tale caso, il caricatore dovrà corrispondere ai lavoratori del sotto-paranco una indennità pari al 25 per cento dei compensi normali stabiliti nella presente tariffa per i lavoratori medesimi, limitatamente alle merci caricate oltre l'orario normale.

TARIFFA *B*

per le operazioni d'imbarco e sbarco (sotto-paranco) dei piroscafi comuni da carico.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA E DELL MERCI	Compenso agli operai a carico del ricevitore o speditore, al netto, ad eccezione delle spese previste all'art. 6 del Regolamento
	CATEGORIA I.	
1	Carne congelata, a tonn.	8.80
2	Olio al solfuro in serbatoi, a tonn.	2.50
3	Grano, granone, legumi alla rinfusa o in sacchi, a tonn.	5 —
4	Avena ed altri cereali leggeri, alla rinfusa o in sacchi, a tonn.	8.50
5	Pietra marna e da gesso, a tonn.	3.85
6	Pozzolana, a tonn.	5.50
7	Mattoni refrattari, a tonn.	7 —
8	Cardiff, antracite e simili carboni, a tonn.	4.50
9	Mattonelle e ovoidi di carbone minerale, a tonn.	5.50
10	Coke, a tonn.	7 —
11	Ghisa, ferro e rottami metallici, a tonn.	7 —
12	Abete ed altro legname leggero, a tonn.	8.20
13	Legname pesante, a tonn.	5.60
	CATEGORIA II.	
	Noleggio di copertoni.	
	(Vedi categoria V, n. 36, della tariffa *A*).	
	CATEGORIA III.	
	Caricazione e scaricazione di vagoni e carri. Inoperosità. Spostamento di merci sulla banchina. Trasbordo da piroscafo a piroscafo non affiancati. Lavori di abbrandaggio.	
	(Vedi categoria VI della tariffa *A*).	
	CATEGORIA IV.	
	Lavoro straordinario nei giorni festivi e oltre l'orario normale nei giorni feriali.	
	(Vedi tariffa *G*).	
	CATEGORIA V.	
	Lavoro compiuto in acqua o con gravi scomodità.	
	(Vedi tariffa *G*).	

Annotazioni. — I compensi ai lavoratori sono a carico dei ricevitori e speditori di merci che debbono soddisfarli nel termine dell'art. 10 del regolamento, direttamente o per il tramite degli spedizionieri quando i medesimi ordinano le operazioni d'imbarco o sbarco.

TARIFFA C

per le operazioni d'imbarco e sbarco (sotto-paranco) dei velieri e motovelieri.

N. d'ordine	CATEGORIA E DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Compenso ai lavoratori, al netto, ad eccezione delle spese previste all'art. 6 del Regolamento
	CATEGORIA I.	
1	Merce comune, non specificata, a tonn.	7 —
2	Trattrici, aeroplani, autocarri, barche a motore, a pezzo	80 —
3	Abete ed altro legname leggero, a tonn.	9 —
4	Legname pesante, tronchi e legna da ardere, a tonn.	7 —
5	Pozzolana, talco, zolfo in sacchi, carbone minerale, a tonn.	5.85
6	Grano alla rinfusa o in sacchi, a tonn.	5.50
7	Coke, a tonn.	8.50
8	Carbone vegetale in sacchi, a tonn.	6.50
9	Agrumi, baccalare, campeggio, cemento, frutta, giunchi, lana, ortaggi, vallonea, pelli, sansa, metalli, pesce secco e fresco, petrolio, benzina, mattoni, tegole, avena in sacchi, crusca, a tonn.	8 —
10	Macchinario, a tonn.	10 —
11	Pietra marna, pietra da gesso, a tonn.	3.85
12	Sabbione e ghiaia, a tonn.	4 —
13	Avena ed altri cereali leggeri alla rinfusa, a tonn.	9 —
	CATEGORIA II.	
14	Copertoni sotto i ponti, ogni giornata, ognuno	8 —
15	Copertoni per le merci (dopo le prime 24 ore e per ogni 24 ore successive), ognuno	8 —

Annotazioni. — Gli spedizionieri marittimi, salvo rivalsa verso i ricevitori o speditori di merci, hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori i compensi dovuti ai medesimi, nel termine stabilito dall'art. 10 del regolamento.

Tariffe per le operazioni di stivaggio e distivaggio delle navi nel porto di Bari

TARIFFA D

per le operazioni di stivaggio e distivaggio dei piroscafi di linea.

N. d'ordine	CATEGORIA E DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Compenso ai lavoratori, al netto, ad eccezione delle spese previsto all'art. 6 del Regolamento
	CATEGORIA I.	
1	Merce in genere, non elencata appresso, alla rinfusa o no, a tonn.	7 —
2	Acido tartarico, a tonn.	9 —
3	Carne congelata, a tonn.	12 —
4	Sughero, a tonn.	15 —
5	Olio al solfuro in serbatoi, a tonn.	2.50
6	Grano alla rinfusa o in sacchi, a tonn.	8.50
7	Avena ed altri cereali leggeri alla rinfusa, a tonn.	11.50
8	Avena ed altri cereali leggeri in sacchi, a tonn.	10 —
9	Granturco, legumi e simili, a tonn.	9 —
10	Blocchi di pietra da costruzione:	
	a) fino a Kg. 1000 di peso unitario, a tonn.	10 —
	b) fino a Kg. 2000 di peso unitario, a tonn.	13 —
	c) fino a Kg. 3000 di peso unitario, a tonn.	18 —
11	Mattoni refrattari, a tonn.	7 —
12	Vuoti (casse, barili, damigiane e simili), a pezzo	0.60
13	Cassette con bottiglie vuote o non, a pezzo	0.40
14	Botti e fusti vuoti, a pezzo	1 —
15	Accessori per cessi, a pezzo	0.80
16	Effetti d'uso e masserizie, a pezzo	0.80
17	Remi, a fascio	0.50

N. d'ordine	CATEGORIA E DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Compenso ai lavoratori, al netto, ad eccezione delle spese previste all'art. 6 del Regolamento
	CATEGORIA II.	
18	Macchine e parti di macchine, pietre da molino, pezzi e colli simili:	
	a) fino al peso unitario di Kg. 1000, a tonn.	13 —
	b) fino al peso unitario di Kg. 2000, a tonn.	19 —
	c) fino al peso unitario di Kg. 3000, a tonn.	26 —
	d) fino al peso unitario di Kg. 4000, a tonn.	35 —
19	Macchine per scrivere, per cucire, per calze e simili, a pezzo	2 —
20	Pompe irroratrici e simili, a pezzo	0.60
21	Aeroplani, automobili, autocarri, barche a motore, vetture di lusso, a pezzo	100 —
22	Vetture comuni e imbarcazioni, a pezzo	20 —
23	Bascule, vasche da bagno e simili, a pezzo	7 —
24	Pianoforti, a pezzo	30 —
25	Biciclette e biciclette a motore, a pezzo	5.50
	CATEGORIA III.	
26	Abete ed altro legname leggero, a tonn.	9 —
27	Legname pesante, a tonn.	6 —
28	Traversine ferroviarie, a tonn.	7 —
29	Cerchi per botti, a tonn.	12 —
30	Pali telegrafici, a pezzo	3 —
31	Antenne, a pezzo	15 —
32	Bastoni per scope e simili, a fascio	0.30
33	Piante, a pezzo	1.45
	CATEGORIA IV.	
34	Equini e bovini, a capo	8 —
35	Suini e ovini, a capo	1.50
36	Gabbie con polli, a gabbia	10 —
	CATEGORIA V.	
	Salari per gli addetti ai verricelli o per altri lavori.	
37	Giornata di ore otto	45 —
38	Frazione di giornata (fino a 4 ore)	30 —
39	Per ogni ora oltre e in continuazione dell'orario normale di lavoro	6 —
	CATEGORIA VI.	
	Trasbordo da piroscafo a piroscafo non affiancati. Lavoro di abbrandaggio.	
	(Vedi categoria VI della tariffa *A*).	
	CATEGORIA VII.	
	Lavoro straordinario nei giorni festivi e oltre l'orario normale nei giorni feriali.	
	(Forfetizzato e compreso nelle precedenti voci della presente tariffa).	
	CATEGORIA VIII.	
	Lavoro compiuto in acqua o con gravi scomodità.	
	(Vedi tariffa *G*).	

Annotazioni. — I compensi per stivaggio e distivaggio dei piroscafi di linea sono a carico dell'armamento. Debbono essere corrisposti dagli agenti nel termine previsto dall'art. 10 del regolamento, salvo rivalsa verso l'armatore.

N.B. — Qualora l'agente accetti dai caricatori la consegna di merci oltre il termine stabilito dall'art. 32 del regolamento, competerà ai lavoratori, a carico dei caricatori, limitatamente alle merci stivate oltre l'orario normale, una indennità pari al 25 per cento dei compensi normali stabiliti dalla presente tariffa per i lavoratori medesimi.

TARIFFA *E*

per le operazioni di stivaggio e distivaggio dei piroscafi comuni da carico.

N. d'ordine	CATEGORIA E DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Compensi agli operai, al netto, ad eccezione delle spese previste all'art. 6 del Regolamento
	CATEGORIA I.	
1	Carne congelata, a tonn.	12 —
2	Olio al solfuro in serbatoi, a tonn.	2.50
3	Grano alla rinfusa o in sacchi, a tonn.	8.50
4	Avena ed altri cereali leggeri alla rinfusa, a tonn.	11.50
5	Avena in sacchi, a tonn.	10 —
6	Granturco, legumi e simili, a tonn.	9 —
7	Pietra marna e da gesso, a tonn.	3.85
8	Pozzolana, a tonn.	5.50
9	Mattoni refrattari, a tonn.	7 —
10	Cardiff, antracite e simili, a tonn.	4.50
11	Mattonelle di carbone, a tonn.	5.50
12	Coke, a tonn.	7 —
13	Abete ed altro legname leggero, a tonn.	9 —
14	Legname pesante, a tonn.	6 —
	CATEGORIA II. *Salari agli addetti ai verricelli o per altri lavori.* (Vedi categoria V della tariffa *D*).	
	CATEGORIA III. *Trasbordo da piroscafo a piroscafo non affiancati. Lavori di abbrandaggio.* (Vedi categoria VI della tariffa *A*).	
	CATEGORIA IV. *Lavoro straordinario nei giorni festivi e oltre l'orario normale nei giorni feriali.* (Vedi tariffa *G*).	
	CATEGORIA V. *Lavoro compiuto in acqua o con gravi scomodità.* (Vedi tariffa *G*).	

Annotazioni. — I compensi ai lavoratori sono a carico dell'armamento oppure dei ricevitori di merci a seconda delle condizioni di noleggio.

Debbono essere soddisfatti ai lavoratori entro il termine stabilito dall'art. 10 del regolamento dai ricevitori oppure, salvo rivalsa, dagli agenti marittimi, quando sono a carico dell'armamento.

TARIFFA *F*

per le operazioni di stivaggio e distivaggio dei velieri e motovelieri

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Compenso ai lavoratori, al netto, ad eccezione delle spese previste all'art. 6 del Regolamento
1	Merce comune, non specificata appresso, a tonn.	7 —
2	Automobili, a pezzo	80 —
3	Abete ed altro legname leggero, a tonn.	9 —
4	Legname pesante, tronchi, ecc., legna da ardere, a tonn.	7 —
5	Sabbione e ghiaia, a tonn.	7 —
6	Pozzolana, talco, zolfo in sacchi, grano in sacchi, a tonn.	5.85
7	Grano, altri cereali pesanti e legname alla rinfusa, a tonn.	5.85
8	Carbone minerale, a tonn.	5.85
9	Carbone vegetale in sacchi, a tonn.	6.50
10	Carbone vegetale da insaccarsi, a tonn.	15 —
11	Zolfo da insaccarsi, a tonn.	11 —
12	Agrumi, baccalare, campeggio, cemento, frutta, lana, giunchi, mattoni, ortaggi, vallonea, pelli, pesce secco e fresco, petrolio, metalli, avena e crusca in sacchi, sansa, tegole, a tonn.	8 —
13	Macchinario, a tonn.	10 —
14	Pietra marna e da gesso, a tonn.	3.85
15	Avena ed altri cereali leggeri alla rinfusa, a tonn.	12 —

Annotazioni. — I compensi ai lavoratori, salvo rivalsa, debbono essere soddisfatti entro il termine stabilito dall'art. 10 del regolamento da chi ordini il lavoro (armatore o capitano o spedizioniere).

N.B. — Nei compensi della presente tariffa non è compreso quello per gli uomini ai verricelli, che è a carico della nave.

TARIFFA G

per lavoro straordinario d'imbarco e sbarco, di stivaggio e distivaggio e di operazioni complementari; per lavoro compiuto in acqua o con gravi scomodità.

I compensi stabiliti per i lavoratori:

a) alle categorie I e III della tariffa B del sotto-paranco;
b) alla categoria I della tariffa C del sotto-paranco;
c) alle categorie I, II e III della tariffa E dello stivaggio e distivaggio;
d) nella tariffa F dello stivaggio e distivaggio,

saranno aumentati come appresso per i lavori compiuti nei giorni festivi e oltre l'orario normale nei giorni feriali:

Nei giorni feriali.

Dal 1° aprile al 30 settembre:

del 50 per cento dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20;
del 100 per cento dalle 20 alle 8 con interruzioni di lavoro dalla mezzanotte all'una.

Dal 1° ottobre al 31 marzo:

del 50 per cento dalle 12 alle 8 e dalle 17 alle 19;
del 100 per cento dalle 19 alle 8 con interruzione di lavoro dalla mezzanotte all'una.

Nei giorni festivi.

Dal 1° aprile al 30 settembre:

del 100 per cento dalle 8 alle 18;
del 150 per cento nelle altre ore, con interruzione di lavoro dalla mezzanotte all'una.

Dal 1° ottobre al 31 marzo:

del 100 per cento dalle 8 alle 17;
del 150 per cento nelle altre ore, con interruzione di lavoro dalla mezzanotte all'una.

N.B. — L'imbarco e lo sbarco e lo stivaggio o distivaggio di olii al solfuro in serbatoi, non dànno in nessun caso diritto a corresponsione di compenso per lavoro straordinario.

Per le operazioni da compiersi in acqua, per il distivaggio e lo stivaggio eseguiti nelle stive ad oltre sei metri dal boccaporto, o nei cavoni e per altre scomodità (che dovranno essere riconosciute dal direttore dell'Ufficio del lavoro) i maggiori compensi saranno stabiliti dagli accordi delle parti, salvo intervento risolutivo del direttore dell'Ufficio del lavoro, quando le parti non riescano ad accordarsi.

TARIFFA H

relativa alla cernita sulle banchine di legname e di carbone vegetale, e al facchinaggio per caricazione delle stesse merci da banchina a vettura o vagone e scaricazione a domicilio dei destinatari.

Per cernita sommaria (divisione per destinatari), caricazione da banchina a vettura e scaricazione a domicilio:

1° Tavolame e tronchi fino a quint. uno di peso unitario, al quint. L. 1.—
2° Catene . . . . » » » 1.50
3° Bordonali . . . . » » » 3.—
4° Tavolame e tronchi oltre quint. uno di peso unitario, » » » 1.50
5° Legna da ardere e carbone vegetale . . . . » » » 1.—

N.B. — Quando viene eseguita la cernita con la sola caricazione a vettura, il compenso è ridotto del 40 per cento.

Per la cernita sommaria con caricazione da banchina a vettura e scaricazione entro l'àmbito portuale il compenso è ridotto del 20 per cento.

Oltre i suddetti compensi, quando la cernita venga eseguita per spessore o bollatura, saranno corrisposti anche quelli seguenti:

L. 1.30 a centinaia per tavolame diviso per spessore;
» 1.85 a centinaia per tavolame diviso per bollatura;
» 8.— a centinaia per travatura diviso per spessore;
» 11.— a centinaia per catene diviso per spessore.

TARIFFA I

relativa al trasporto dal porto in città e non oltre 500 metri dall'extramurale del legname e delle merci povere.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal porto alla tramvia o al gasometro	Dal porto fino a 500 m. dall'extramurale
1	Carbone minerale, a tonn.	10.50	11 —
2	Mattonelle di carbone minerale, a tonn.	—	11.50
3	Coke, a tonn.	—	14.50
4	Carbone vegetale, a tonn.	—	10 —
5	Pozzolana, a tonn.	—	11.50
6	Sabbione e ghiaia, a tonn.	—	11.50
7	Sansa vergine, a tonn.	—	15 —
8	Pietra da gesso, a tonn.	—	10 —
9	Tavolame e tronchi fino ad un quintale di peso unitario, a tonn.	—	10 —
10	Pietra marna, a tonn.	—	11 —
11	Catene, a tonn.	—	11 —
12	Tavolame e tronchi oltre un quintale di peso unitario, a tonn.	—	11 —
13	Bordonali, a tonn.	—	15 —

N.B. — La tariffa per i trasporti oltre i 500 metri dall'extramurale sarà stabilita d'accordo fra le parti, salvo l'intervento risolutivo del direttore dell'Ufficio del lavoro quando le parti non riescano a mettersi d'accordo.

Roma, addì 5 marzo 1927 - Anno V.

Il Ministro: CIANO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato, in data 14 marzo 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato, in data 12 marzo 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili.

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, in data 8 marzo 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato, in data 24 febbraio 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 13 gennaio 1927, n. 61, portante modificazioni agli articoli 44 e 70 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato, in data 26 febbraio 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 10 febbraio 1927, n. 196, che stabilisce per le Società cooperative i limiti per l'ammontare delle quote sociali e del valore delle azioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato, in data 9 marzo 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati, i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione della Cassa di risparmio di Padova e di Rovigo;

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio o di uffici di turismo.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato, in data 12 marzo 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e i Monti di pietà di prima categoria.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 3ª Pubblicazione. — (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	395854	295 —	Cammarota *Maria* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Palermo.	Cammarota *Teresa* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	335702	265 —	*Vesci-Ippolito Caterina* di *Antonio*, moglie di Ranieri *Saverio* fu Francesco, domt. a Nicastro (Catanzaro).	*Vesci Ippolita-Caterina* di *Giuseppe-Antonio*, moglie di Ranieri *Francesco-Saverio* fu Francesco, domt. come contro.
» »	221952 227519	245 — 165 —	*Cresto-Ferrino* Pietro di Serafino, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Villa Castelnuovo (Torino).	*Ferino* Pietro di Serafino, minore ecc. come contro.
»	241716	35 —	*Cresto-Ferino* o *Ferrino* Pietro di Serafino, minore ecc. come la precedente.	
» »	221953 227520	245 — 165 —	*Cresto-Ferrino Battista* di Serafino, minore ecc. come la precedente.	*Ferino Giovanni-Battista* di Serafino, minore ecc. come contro.
»	241717	35 —	*Cresto-Ferino* o *Ferrino Battista* di Serafino, minore ecc. come la precedente.	
» » »	130267 130268 130269	250 — 250 — 250 —	Saudino Giovanna, Saudino Giuseppe, Saudino Pier Luigi } fu Armando, minori sotto la p. p. della madre De Benedetti Anna, ved. Saudino Armando e moglie in seconde nozze di Ferrarini Leopoldo, domt. a Sarzana (Genova); con usufrutto vital. a Costa *Assunta* di Pasquale, ved. di Saudino Giuseppe interdetta sotto la tutela del padre.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Costa *Rosa-Assunta* di Pasquale, ved. ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	574	1,600 —	Bolonotto *Giovanni-Angelo* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Carletto Maria-Maddalena ved. Bolonotto.	Bolonotto *Angelo-Giovanni* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	1371	3,100 —	Serafini Pasquale e *Giovanni* fu Vittorio, minori sotto la p. p. della madre Martelli Ida, ved. Serafini.	Serafini Pasquale e *Luigi-Giovanni* fu Vittorio, minori ecc. come contro.
3.50 % »	689825 689826	119 — 119 —	Pietrazzini *Azelio* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Cozzi Diomira, domt. a Piazza del Serchio (Massa). La seconda rendita è con usuf. vital. a Cozzi Diomira fu Giuseppe, ved. di Pietrazzini Giuseppe.	Pietrazzini *Alessandro-Angelo-Azelio-Secondo* fu Giuseppe, minore ecc. come contro. La 2ª rendita è con usuf. vital. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	351106	4,250 —	*Tomacelli-Filomarino* Eduardo, *Ascania* e Maria-Mercedes fu Giustiniano, minori sotto la p. p. della madre *Temple* West Eleonora fu Giovanni Duchessa della Torre ved. di *Tomacelli-Filomarino* Giustiniano, domt. a Napoli; con usuf. vital. a *Temple* West Eleonora fu Giovanni Duchessa della Torre, ved. di *Tomacelli-Filomarino Giustiniano*, domt. a Napoli.	*Capece-Tomacelli-Filomarino* Eduardo *Ascanio* e Maria-Mercedes fu Giustiniano, minori sotto la p. p. della madre *Mabel Temple West* Eleonora fu Giovanni Duchessa della Torre, ved. di *Capece-Tomacelli-Filomarino* Giustiniano, domt. a Napoli; con usuf. vital. a *Mabel Temple West* Eleonora fu Giovanni, Duchessa della Torre, ved. di *Capece-Tomacelli-Filomarino* Giustiniano, domt. a Napoli.
»	435608	205 —	De Mitri *Aurelia* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Ceni Ernesta fu Elia, ved. De Mitri, domt. a Turro Milanese (Milano).	De Mitri *Amelia* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
3.50 %	766245	140 —	Pisanti *Giuseppina* di Antonio, minore sotto la p. p. del padre domt. a Maddaloni (Caserta); con usuf. vital. cong. e cumul. ai coniugi Pisanti Antonio fu Orazio e Pascarella Maria fu Antonio, domt. a Maddaloni.	Pisanti *Maria-Giuseppa* di Antonio, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	251341	550 —	Patricelli *Filomena*, Giovannina e Giovanni di Michele, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Volturara (Foggia).	Patricelli *Maria-Filomena*, Giovannina e Giovanni di Michele, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 febbraio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I · PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 14 marzo 1927 - Anno V

Francia	87.33	Oro	430.67
Svizzera	429.25	Belgrado	39.40
Londra	108.284	Budapest (pengo)	3.90
Olanda	8.92	Albania (Franco oro)	432 —
Spagna	384.55	Norvegia	5.80
Belgio	3.105	Svezia	5.97
Berlino (Marco oro)	5.29	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.55	Danimarca	5.95
Praga	66.25	Rendita 3,50 %	63.675
Romania	13.60	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	114.58	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	21.435	Consolidato 5 %	80.50
Peso argentino carta	9.43	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.20
New York	22.32		
Dollaro Canadese	22.27		

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche italo-austriache.

Il giorno 9 marzo 1927, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche della Convenzione fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della Contessa Elvine de La Tour.

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Sede in Roma.

Costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488.

Capitale consorziale L. 102,000,000 - Riserve varie L. 8,953,498.16.

Abbruciamento di titoli e cedole - Riscontro e collocamento nelle urne di schede - Estrazione di titoli.

Si notifica che il 1° aprile 1927, incominciando alle ore 9, si procederà in una delle sale della sede del Consorzio, sita in piazza Mignanelli, 3, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 5 %:

1. Abbruciamento dei titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati nel secondo semestre 1926;

2. Abbruciamento di cedole scadute e pagate nel secondo semestre 1926;

3. Riscontro e collocamento nell'apposita urna, distinta col n. 3, di n. 5786 schede per titoli da 10 obbligazioni portanti i numeri 74.123 a 79.908 rappresentanti nella circolazione n. 57.860 obbligazioni consorziali 5 per cento emesse dall'8 settembre 1926 al 31 dicembre stesso anno formanti parte della 4ª emissione di obbligazioni (anni 1925-1926), per un capitale nominale di L. 28,930,000, da ammortizzarsi giusta l'apposito piano di ammortamento, in 66 estrazioni semestrali a sorte da effettuarsi il 1° aprile e 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 1927 al 1959;

4. Estrazione a sorte dei titoli rappresentanti obbligazioni consorziali, emesse nel 1921 (prima emissione, 12ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

n. 58 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna)
n. 18 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna)
n. 56 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna) e così

in totale n. 132 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 708 obbligazioni per un capitale nominale di L. 354,000;

5. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1922 e 1923 (seconda emissione - 8ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè:

n. 20 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna)
n. 43 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna)
n. 155 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna) e così

in totale n. 218 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 1785 obbligazioni per un capitale nominale di L. 892,500;

6. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1924 (terza emissione, 5ª estrazione) da effettuarsi in base ad apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 184 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna) rappresentanti n. 1840 obbligazioni per un capitale nominale di L. 920,000;

7. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1925-1926 (quarta emissione, 4ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè: n. 125 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna) rappresentanti n. 1250 obbligazioni per un capitale nominale di L. 625,000.

b) In ordine alle obbligazioni 6 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo »:

1. Riscontro e collocamento nella prima delle urne contenente le schede dei titoli da 10 obbligazioni, di n. 1200 schede per titoli da 10 obbligazioni portanti i numeri 1 a 1200 rappresentanti nella circolazione n. 12,000 obbligazioni 6 % di credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » emesse dal 1° gennaio al 12 marzo 1927, per un capitale nominale di L. 6,000,000, da ammortizzarsi, giusta apposito piano di ammortamento, negli anni 1927 a 1961 con estrazioni semestrali a sorte da effettuarsi il 1° aprile e 1° ottobre di ciascun anno;

2. Estrazione a sorte dalla prima delle urne contenente le schede dei titoli da 10 obbligazioni di n. 5 schede per uguale quantità di titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 50 obbligazioni per un capitale nominale di L. 25,000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 12 marzo 1927.

Il presidente: A. BENEDUCE.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per 40 posti di tenente nel Corpo del genio aeronautico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami a 40 posti di tenente nel Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri).

Art. 2.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma, presso lo Stabilimento di costruzioni aeronautiche, nel giorno che verrà comunicato, con avviso personale, ai singoli candidati.

Art. 3.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri) possono percorrere la carriera fino al grado di generale capo (grado 4°).

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto legge 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Inoltre agli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, i quali per l'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di volo, spetta una indenità mensile di L. 600.

Art. 4.

Potranno essere ammessi al concorso in seguito a loro domanda i laureati in ingegneria (industriale, meccanica, civile e navale) che hanno conseguita la laurea in un politecnico, in una scuola d'applicazione, o in una scuola navale del Regno.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere di nascita, o per naturalizzazione, cittadini italiani

b) non avere superato alla data del 1° giugno 1927 il 30° anno di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) essere celibe o vedovo senza prole;

e) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare in genere e per il servizio di volo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria.

Art. 6.

Le condizioni di cui al precedente articolo dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita;

b) certificato di stato libero;

c) certificato di cittadinanza;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale il concorrente ha il domicilio, o la sua abituale residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dal competente Tribunale civile e penale;

f) certificato di esito di leva, o copia dello stato di servizio militare.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dovranno essere debitamente legalizzati ed avere una data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che siano ufficiali in S. A. P. o funzionari di ruolo sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*) *d*) ed *e*).

Art. 7.

Le domande di ammissione, in carata bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare e delle scuole, Palazzo del Viminale - non oltre il 45° giorno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando; con l'indicazione esatta del recapito del candidato e corredate dai seguenti allegati:

a) ricevuta dell'ufficio del registro pel versamento di L. 50 per tassa di concorso, giusta il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1173;

b) documenti specificati nell'art. 6;

c) diploma originale di laurea, o copia autentica debitamente legalizzata;

d) fotografia con firma autenticata da un notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza,

e) certificato o certificati dei punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio o biennio universitario e corso triennale di applicazione) dai quali dovrà risultare soddisfatta la seguente condizione:

per le materie:
Geometria descrittiva,
Analisi algebrica,

Meccanica razionale,
Chimica applicata (docismatica o tecnologica),
Scienza delle costruzioni o (per i laureati della Scuola navale di Genova e della Sezione navale della Regia scuola politecnica di Napoli) delle costruzioni navali mercantili,

i punti di classifica degli esami dovranno dare luogo ad una media aritmetica non inferiore a 70 su cento. Non è previsto un minimo di punti per gli esami, delle altre materie;

f) certificato comprovante d'aver sostenuto con esito favorevole gli esami di Stato per i laureati nell'anno 1925, o posteriormente;

g) eventuale dichiarazione dalla quale risultino gli altri titoli in possesso del concorrente, come:

1° titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso;

2° tempo trascorso in servizio aeronautico di Stato o presso l'industria tecnica privata, e gli incarichi disimpegnati;

3° brevetti naviganti aeronautici (pilota e osservatore);

4° studi, libri, memorie, progetti, lavori attinenti alla tecnica aeronautica (è sufficiente la enumerazione dei titoli, con impegno di provare all'atto in cui si presenterà agli esami di concorso, la consistenza di quanto è stato asserito).

Non saranno prese in considerazione le domande che pervenissero dopo il termine stabilito o che entro lo stesso termine non siano state regolarmente documentate. La data di arrivo della domanda od eventualmente dei documenti, risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario; come pure non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Il Ministro per l'aeronautica indipendentemente dai documenti presentati, si riserva il diritto di escludere dal concorso, senza addurne il motivo, coloro che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 9.

Gli ammessi al concorso saranno tutti indistintamente sottoposti da parte di una Commissione, da nominarsi dal Ministro per l'aeronautica, ad un esame che verterà sulle seguenti materie:

Meccanica applicata (prova scritta);
Macchine termiche ed idrauliche (prova scritta);
Elettrotecnica (prova scritta);
Disegno;
Lingue estere (prova scritta).

Le prove scritte consisteranno nella soluzione di un problema formulato dalla Commissione esaminatrice come applicazione pratica delle nozioni richieste dal programma allegato, od in trattazioni teoriche.

I temi verranno svolti dal candidato seduta stante e nel tempo massimo che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova di disegno consisterà nel calcolare e disegnare seduta stante e secondo i dati che verranno forniti dalla Commissione, organi elementari di macchine e macchinari completi non molto complessi.

Il tempo sarà assegnato dalla Commissione.

Le prove scritte di lingue estere consisteranno in traduzioni, senza vocabolario, di brani tolti da riviste scientifiche francesi, inglesi e tedesche, nel tempo massimo assegnato dalla Commissione.

E' obbligatorio la traduzione del francese, mentre sono facoltative le traduzioni dall'inglese e dal tedesco.

Il massimo dei punti per ciascuna materia e relativa prova è di 20.

Il candidato per essere dichiarato idoneo dovrà conseguire in ciascuna prova almeno 10 punti.

Per le lingue estere l'idoneità sarà stabilita dal risultato della prova francese.

Le traduzioni dall'inglese e dal tedesco — se in esse, come in quella di francese, il candidato avrà raggiunto l'idoneità — saranno tenute in conto dalla Commissione nello stabilire la classificazione delle prove di lingue estere: aumentando fino ad un massimo di 3 punti la votazione ottenuta dal candidato nella prova di francese

I punti ottenuti in ciascun esame saranno moltiplicati per il coefficiente appresso indicato, il quale determina l'importanza della materia.

Meccanica applicata, coefficiente 4.
Meccaniche termiche ed idrauliche, coefficiente 4.
Elettrotecnica, coefficiente 3.
Disegno, coefficiente 2.
Lingue estere, coefficiente 1.

Gli altri titoli eventualmente posseduti dai concorrenti saranno valutati nel modo seguente:

n. 1 punto per ogni anno di anzianità di laurea;
n. 5 punti per ogni laurea accessoria, oltre il titolo che dà diritto al concorso;
n. 2 punti per il diploma del corso superiore di costruzioni aeronautiche;
n. 1 punto per ogni anno di servizio tecnico aeronautico;
n. 1/2 punto per ogni anno di servizio aeronavigante;
n. 4 punti per ogni brevetto di pilota;
n. 2 punti per ogni brevetto di osservatore;
n. 5 punti per ogni medaglia d'oro al valor militare;
n. 2 punti per ogni medaglia d'argento al valor militare;
n. 1 punto per ogni medaglia di bronzo o croce di guerra al valor militare;
da 0 a 10 punti per la valutazione del servizio tecnico;
da 0 a 15 punti per la valutazione di altri titoli.

La graduatoria sarà determinata dalla somma complessiva dei punti come sopra specificati: a parità avrà la precedenza il concorrente munito di titoli di specializzazione aeronautica.

Art. 10.

La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 40 compreso.

Nessuno dei concorrenti classificati idonei dopo i primi 40 avrà diritto alla nomina, che rimane di esclusiva facoltà del Ministero, in caso di rinunzia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori del concorso.

Art. 11.

Coloro che saranno nominati tenenti del Genio aeronautico saranno avviati ad uno dei rami di specializzazione previsti dall'art. 3 del decreto commissariale 9 maggio 1924, e dovranno conseguire la specializzazione loro imposta.

Art. 12.

Per tutti gli ufficiali del Genio aeronautico esiste l'obbligo di volo; essi non possono rifiutarsi di eseguire voli quando comandati per servizio.

I concorrenti dovranno quindi assoggettarsi a compiere un esperimento di volo.

Contro il giudizio espresso dalle autorità sanitarie non è ammesso appello.

Art. 13.

Gli aspiranti al concorso che abbisognino di maggiori notizie potranno rivolgersi al Ministero dell'aeronautica — Direzione generale del personale e delle scuole, Palazzo Viminale — Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro per l'aeronautica*: BALBO.

Programma di esame per i concorrenti al grado di tenente nel Corpo del genio aeronautico.

MECCANICA APPLICATA.

Equilibrio dinamico dei sistemi materiali e rigidi, liberi e soggetti a vincoli — Teorema della conservazione del centro di massa.

Rendimento delle macchine, attrito radente e volvente, coefficiente di attrito, suoi valori e sua misura: applicazione ai sopporti portanti e di spinta.

Resistenza dei solidi a tensione e compressione semplice — Inviluppi cilindrici premuti dall'interno all'esterno.

Sollecitazioni dovute alla forza centrifuga nei tamburi e nei dischi girevoli attorno alla loro asse.

Teorema del D'Alembert e sua applicazione al moto di traslazione.

Trasmissione del movimento tra due assi paralleli normali e comunque inclinati tra loro mediante elementi rigidi.

Vari tipi di ruote dentate e di dentature.

Vite perpetua e sua applicazione.

Calcolo degli ingrannaggi.

Resistenza dei solidi a flessione semplice e composta: momento flettente e momento resistente; relazioni diverse.

Applicazione del teorema del D'Alembert al movimento di rotazione; azione di scuotimento; effetti giroscopici.

Teoria e calcolo dei volanti e dei contrappesi e loro applicazione.

Calcolo delle camme.
Determinazione della equazione della curva elastica; solidi caricati di punta; sollecitazioni dinamiche.
Teorema delle forze vive e sue applicazioni.
Trasformazione del movimento circolare continuo in movimento rettilineo alternato; parallelogrammi articolati; biella e manovella; diagrammi delle velocità e delle accelerazioni.
Resistenza dei solidi a flessione a taglio, forze taglianti e momenti flettanti nelle sezioni dei travi a due vincoli e soggette a carichi fissi e mobili.
Teorema della trave continua; teorema dei tre momenti.
Momenti d'inerzia nel piano; ellisse d'inerzia.
Teoria dinamica della trasmissione mediante cinghie e funi.
Paranchi.
Regolatori e loro ufficio; statistica, stabilità, gradi di insensibilità; regolazione diretta ed indiretta; servo-motori.
Resistenza e deformazione delle travature regolari piane soggette a carichi fissi. Teoremi di Maxwel e di Castigliano. Lavori di deformazione dei solidi. Teoria della trave ad arco. Calcolo delle molle a balestra.
Momenti di inerzia nello spazio, elissoide di inerzia. Misura sperimentale del lavoro; freni, dinamometri, bilancie, torsiometri. Teoria ed applicazione.
Resistenza dei solidi allo scorrimento e alla torsione; flessione e torsione; applicazione al calcolo degli alberi di trasmissione. Velocità critica degli alberi. Calcolo delle molle ad elica cilindrica.

MACCHINE TERMICHE ED IDRAULICHE.

Proprietà fondamentali e trasformazioni principali dei gas perfetti e dei gas reali dei vapori saturi e surriscaldati. Teoria cinetica dei gas.
Principio di Mayer e di Carnot. Cicli delle macchine termiche ideali. Loro imperfezioni nelle macchine reali. Entropia. Diagrammi entropici. Diagrammi di Mollier. Compressori. Distribuzione di energia con aria compressa. Macchine frigorifere.
Pressione idrostatica sopra una superficie piana. Velocità di afflusso dell'acqua dai vari tipi di bocche. Coefficienti di efflusso. Moto dell'acqua nei tubi. Calcolo delle condotte forzate. Distribuzione di energia con acqua in pressione.
Combustibili, potere calorifero, evaporante ed irradiante. Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione. Peso e volume dei prodotti della combustione. Trasmissione del calore. Conduttività interna ed esterna. Trasmissione tra fluidi stagnanti e tra fluidi in movimento. Coefficiente di trasmissione Generatori del vapore dei vari tipi. Rendimento e calcolo delle loro dimensioni principali. Accessori principali per il loro funzionamento e per aumentare il rendimento. Varie specie di focolari per combustibili Gassogeni.
Pressione idraulica esercitata da una vena d'acqua contro una superficie piana e curva fissa o mobile. Perdita di carico dovuta all'urto, all'atrito, ai cambiamenti di direzione e di sezione.
Movimento dei fluidi aeriformi. Equazioni del moto e della continuità. Efflusso di un gas Moto nei condotti. Efflusso e moto nei condotti dei vapori. Iniettori ed eiettori. Calcolo delle resistenze passive. Teoria generale dei camini. Dati pratici ed applicazione della teoria al caso particolare del calcolo di un fumaiolo per caldaia a vapore fissa. Tiraggio naturale e forzato delle caldaie. Ventilatori. Loro calcolo.
Motrici idrauliche, espressione del lavoro. Turbine ad azione, ruote Pelton, caratteristiche principali e metodo di calcolo.
Motrici a vapore alternative. Principio dell'espansione multipla. Rendimento e calcolo Distribuzione del vapore. Periodi principali e secondari Studio della distribuzione. Diagrammi Descrizione e teoria dei principali sistemi di distribuzione con e senza eccentrici. Distribuzione di precisione con valvole e rubinetti. Macchine a vapore ed equicorrente (tipo Stumpf) Legge di variazione dei momenti di torsione sull'asse motore. Influenza dell'inerzia delle masse in movimento. Organi compensatori. Studio generale del bilanciamento delle macchine a vapore. Misura della potenza indicata a strumenti relativi.
Principali tipi di turbine idrauliche a reazione. Caratteristiche e metodo di calcolo.
Turbine a vapore Principio dell'azione della reazione. Salti di velocità e di pressione Impiego del vapore surriscaldato. Speciale importanza dell'apparecchio di condensazione Classificazione e descrizione dei tipi più conosciuti. Loro organi caratteristici e cenni sulla loro costruzione. Dati pratici di rendimento dei vari tipi di turbine Schema di provvedimento per il calcolo di una turbina a vapore. Tipi principali di condensatori.
Pompe idrauliche a stantuffo Criteri di calcolo. Pulsometri. Iniettori ed eiettori. Pompe relative. Metodi di calcolo.
Motori a combustione interna, sia a scoppio che ad introduzione di calore a pressione costante. Cenni descrittivi sui tipi più conosciuti dei detti motori. Loro impiego attuale e previsione sul loro sviluppo in avvenire. Dati pratici di rendimento. Schema di procedimento pèer il calcolo di uno dei detti motori.
Pompe centrifughe per basse, medie ed alte prevalenze. Tipi diversi. Metodi di calcolo Pompa d'aria di condensatori. Tipi diversi. Metodi di calcolo.

ELETTROTECNICA.

Nozioni fondamentali di elettrostatica. Condensatori. Correnti continue. Legge di Ohm. Principi di Kirchkoff. Circuiti derivati. Lavori di una corrente. Legge di Jule. Leggi di elettrolisi. Unità elettrostatiche ed elettromagnetiche sistema C. G. S. e sistema pratico. Galvanometri. Metodi di misura delle resistenze.
Macchine generatrici di corrente continua. Dinamo con induttori bipolari e multipolari. Avvolgimento dell'indotto, chiusi ed aperti, ad anello ed a tamburo. Espressione della forza elettromotrice. Sistemi diversi di eccitazione. Curva di magnetizzazione. Reazione d'indotto. Commutazione. Poli di commutazione. Avvolgimenti compensatori. Costruzione meccanica delle dinamo. Trasformatori statici. Teoria del trasformatore (senza perdita di energia e senza dispersione magnetica) e del trasformatore reale; diagrammi relativi. Costruzione dei trasformatori e loro raffreddamento. Autotrasformatori. Trasformatori di misura. Campo magnetico. Influenza magnetica. Teoria molecolare del magnetismo. Momento magnetico. Intensità di magnetizzazione. Densità superficiale. Forze nell'interno di un magnete. Induzione magnetica. Circuito magnetico. Curva normale di magnetizzazione. Permeabilità. Isteresi. Illuminazione elettrica. Lampade ad incandescenza e lampade ad arco, consumo specifico.
Caratteristica statica, dinamica ed esterna della dinamo. Riscaldamento. Rendimento. Accoppiamento delle dinamo. Macchine generatrici di corrente alternativa, monofase e polifase. Loro costruzione. Avvolgimenti di armatura. Espressione della forza elettromotrice. Reazione di indotto. Diagramma dell'alternatore. Caratteristica esterna. Accoppiamento degli alternatori.
Azioni magnetiche prodotte da correnti elettriche. Campo nell'interno di una bobina anulare. Equivalenza tra l'anima magnetica e corrente in circuito chiuso. Forza elettromotrice di induzione elettromagnetica. Trasformazione di lavoro meccanico in elettrico. Legge di Lenz. Autoinduzione mutua. Mutua induzione. Correnti variabili extra. Correnti di apertura e di chiusura. Rocchetto di Rumkoff. Corrente parassite.
Tipi principali di pile elettriche. Polarizzazione. Accumulatori ad elettrodi di piombo. Variazione della loro tensione alla carica ed alla scarica. Capacità. Rendimento in amperore, ed in wattore. Batteria di accumulatori in parallelo ad una dinamo in derivazione. Inseritori semplici e doppi di accumulatori. Motori a corrente alternativa sincroni. Avviamento. Diagramma del motore sincrono. Espressione della potenza motrice. Funzionamento ad eccitazione costante e carico variabile. Funzionamento a carico costante ed eccitazione variabile. Correnti alternative. Definizioni principali. Lavoro e potenza di una corrente alternativa. Fattori di potenza. Rappresentazione vettoriale delle grandezze sinusoidali. Circuiti a corrente alternativa con resistenza o autoinduzione, o capacità, o con combinazioni di questi elementi in serie od in parallelo; diagrammi e formule relative. Risonanza. Motori a corrente continua. Equazioni fondamentali. Autoregolazione della corrente. Modo di variare della coppia motrice e della velocità in funzione del carico, avviamento, regolazione della velocità nel motore eccitato in serie ed in quello eccitato in derivazione. Motori Compound. Frenamento elettrico. Motori asincroni. Variazioni della coppia motrice in funzione dello scorrimento, oppure della velocità del motore. Rendimento del motore. Analogia con trasformatori. Costruzione meccanica. Avviamento.
Sistemi polifasi con speciale riguardo al sistema trifase. Concatenamenti. Potenza di un sistema polifase. Campi rotanti. Misura dell'intensità di corrente, della tensione del lavoro e della potenza per corrente continua e per corrente alternativa. Tipi principali di amperometri, voltometri, contatori, watmetri.
Condutture elettriche. Riscaldamento di una conduttura. Sezione più economica. Condutture aperte, ramificate e chiuse. Distribuzione in serie, in parallelo e miste. Distribuzione a tre fili, metodi di divisione della tensione. Distribuzione con alimentatori Distribuzione a corrente alternativa e trifase, dirette ed indirette. Motori asincroni monofasi; coppia motrice; avviamento. Motori per corrente alternativa con commutatore; motore in serie, motore a repulsione. Trasformazione della natura delle correnti.
Convertitrici ad unica armatura; rapporto di trasformazione corrente nell'indotto.

p. *Il Ministro*: BALBO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.